



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0195(COD)

9.5.2012

EMENDAMENTI 14 - 24

Progetto di parere
Isabella Lövin
(PE486.094v02-00)

Politica comune della pesca

Proposta di regolamento
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 14
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) La politica comune della pesca deve essere coerente con la politica di sviluppo dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Or. fr

Emendamento 15
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi vicini e di migliorare la gestione degli stock condivisi, l'Unione dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione in materia di pesca sostenibile con tali paesi. Contrariamente agli accordi di pesca sostenibile, tali accordi di cooperazione non dovrebbero mirare a ottenere diritti di pesca per i pescherecci dell'Unione, bensì a creare una situazione in cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e tecnico in cambio dell'applicazione di norme di gestione sostenibile identiche o comparabili a quelle dell'Unione nel rispettivo paese terzo partner.

Or. en

Emendamento 16
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – comma unico – lettera f

Testo della Commissione

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione, **come pure con gli impegni internazionali assunti dall'Unione e dagli Stati membri.**

Or. fr

Emendamento 17
Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – titolo

Testo della Commissione

Attribuzione delle **concessioni** di pesca **trasferibili**

Emendamento

Attribuzione delle **possibilità** di pesca

Or. en

Emendamento 18
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro **attribuisce** concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro **può attribuire** concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel

settore della pesca.

settore della pesca.

Or. de

Emendamento 19
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per **le attività di pesca condotte dai** pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica, ambientale **e sociale** per **lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine da parte dei** pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi. **Gli accordi di pesca sostenibile rispettano i principi, gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e promuovono la gestione sostenibile delle risorse nei paesi terzi, fornendo un adeguato sostegno alla ricerca scientifica e alla raccolta di dati, al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza nei paesi terzi partner.**

Or. en

Emendamento 20
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica, **sociale** e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi. **Essi promuovono il rispetto dei**

diritti umani, partecipano alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile nei paesi terzi e di una pesca responsabile a livello mondiale.

Or. fr

Emendamento 21
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Unione s'impegna a monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano nelle acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile, in modo che tali pescherecci rispettino gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione. Le informazioni raccolte costituiscono la base per determinare il surplus esistente nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 22
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 41 bis

Accordi di cooperazione in materia di pesca sostenibile

1. Al fine di conseguire una politica della pesca maggiormente concertata, coerente e sostenibile in tutti i bacini marittimi condivisi, l'Unione mira a concludere

quanto prima accordi di cooperazione in materia di pesca sostenibile con i paesi vicini. Tali accordi prevedono la concessione di assistenza finanziaria e tecnica da parte dell'Unione ai paesi terzi interessati. Tali accordi sono conclusi nello spirito di una cooperazione giusta ed equa e mirano a ripartire equamente le responsabilità tra l'Unione e il paese partner in questione.

Or. en

Emendamento 23
Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;

Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi, ***laddove i beneficiari dell'accesso alle risorse di pesca devono coprire una quota crescente di tali costi;***

Or. en

Emendamento 24
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca

Emendamento

(b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca

sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ***ed è complementare e coerente con i progetti e i programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo interessato.***

Or. fr